

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Scopo	3
3	Validità.....	3
4	Ruoli e modalità delle attività di segnalazione.....	3
4.1	Soggetti che possono effettuare segnalazioni	3
4.2	Oggetto e ambito delle segnalazioni	3
4.3	Contenuti e completezza della segnalazione.....	4
4.4	Segnalazioni anonime.....	4
4.5	Soggetto destinatario delle segnalazioni interne	4
4.6	Segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni.....	4
5	Canale interno di segnalazione.....	4
5.1	Strumenti messi a disposizione	4
5.2	Misure di sicurezza.....	6
6	Canali esterni di segnalazione	6
6.1	Piattaforma ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)	6
6.2	Quando si può fare la segnalazione ad ANAC.....	6
6.3	Divulgazione pubblica	6
7	Le fasi della gestione	7
7.1	Ricezione e protocollazione della segnalazione.....	7
7.2	Valutazione preliminare sull'ammissibilità della segnalazione	7
7.3	Fase istruttoria	8
7.4	Riscontro all'interessato e trasmissione dell'esito della segnalazione ai soggetti competenti	9
8	Trattamento dei dati personali	9
8.1	D.lgs. 23/2024 e GDPR	9
8.2	Data Protection Impact Assessment (DPIA)	9
8.3	Anonimato	10
8.4	Registro dei trattamenti	10
8.5	Protezione della riservatezza e misure di sicurezza	10
8.6	Autorizzazione al trattamento dei dati	10
8.7	Trattamento delle segnalazioni per via telefonica o messaggistica vocale	10
8.8	Trasparenza rafforzata.....	10
8.9	Diritti dell'interessato	10
8.10	Esonero di responsabilità del segnalante	10
9	Tutela del segnalante	11
10	Tutela del segnalato	11
11	Comunicazione della procedura agli interessati.....	11

1 Premessa

Questo documento descrive le modalità operative adottate da Previdir – Fondo di assistenza integrativa (di seguito anche più semplicemente “Previdir” o “il Fondo”) al fine di garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, in conformità alle prescrizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 pubblicato in (GU n.63 del 15-03-2023), nel seguito denominato più semplicemente d.lgs. n.24/2023.

Nello specifico si individuano qui di seguito le misure disposte da Previdir per istituire il canale interno attraverso il quale i dipendenti, i collaboratori, incluso i candidati all'assunzione o le persone cessate, e gli Associati al Fondo, in maniera protetta e sicura, segnalano alle specifiche persone individuate da Previdir, una possibile violazione, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

2 Scopo

Gli obiettivi del documento sono:

- fornire al segnalante chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, al contenuto, al destinatario e alle modalità di trasmissione della segnalazione interna, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte;
- regolamentare il processo di gestione della segnalazione interna da parte del destinatario della segnalazione stessa;
- fornire al segnalante indicazioni operative in merito alle condizioni per effettuare una segnalazione esterna.

3 Validità

La politica si applica a tutti i dipendenti e collaboratori del Fondo, nonché agli altri soggetti definiti dal citato decreto legislativo n.24/2023, dal giorno successivo alla sua emissione, riportata nel frontespizio.

4 Ruoli e modalità delle attività di segnalazione

4.1 Soggetti che possono effettuare segnalazioni

I soggetti legittimati a presentare la segnalazione, nell'ambito del Fondo quale destinatario della disciplina in esame, sono: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso il Fondo o presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi al Fondo, i volontari, i tirocinanti, gli Associati e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo (art. 3 d.lgs. 24/2023).

4.2 Oggetto e ambito delle segnalazioni

Le violazioni che possono essere segnalate sono le seguenti:

- i reati che possono comportare la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché le violazioni del Modello 231.

4.3 Contenuti e completezza della segnalazione

La segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4.4 Segnalazioni anonime

Il segnalante ha la facoltà di sottoporre segnalazioni senza comunicare la propria identità. Qualora dagli elementi della segnalazione non risultasse possibile in alcun modo risalire al segnalante, la segnalazione sarà considerata anonima.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dal Fondo alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità al regolamento interno e a questa procedura.

In ogni caso, le segnalazioni anonime saranno registrate dal Gestore delle segnalazioni e la documentazione ricevuta sarà conservata per un periodo di cinque anni. Infatti, Il Decreto prevede che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per ogni segnalante.

4.5 Soggetto destinatario delle segnalazioni interne

Con atto organizzativo interno¹, il Fondo ha identificato nella persona del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza il soggetto destinatario delle segnalazioni (Gestore).

4.6 Segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

5 Canale interno di segnalazione

5.1 Strumenti messi a disposizione

Il Fondo ha attivato, con atto organizzativo proprio² un canale interno che prevede sia la forma scritta (in formato analogico) sia la forma orale (comunicazione e registrazione vocale). Rimane sempre aperta la possibilità di chiedere un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni.

Il canale interno analogico è conforme alle indicazioni delle Linee Guida ANAC.

1 (Consiglio Direttivo del 6 dicembre 2023)

2 (Consiglio Direttivo del 6 dicembre 2023)

Il canale interno di segnalazione in formato cartaceo prevede che il segnalante inserisca la sua segnalazione in busta chiusa, con ogni dettaglio possibile come descritto più avanti, avendo cura di non esporre dati che consentano la propria identificazione. In una seconda busta saranno inserite le proprie generalità e la fotocopia di un documento di identità. Entrambe le buste porteranno la dicitura “riservata al Gestore delle segnalazioni designato dal Fondo Previdir” e rispettivamente “contiene segnalazione” e “contiene dati personali”.

Entrambe le buste saranno inserite in una terza busta con l’indirizzo del Gestore delle segnalazioni, con l’indicazione: “Riservata personale; da aprirsi solo dal destinatario” e senza l’indicazione del Mittente.

La busta tipicamente sarà spedita tramite posta raccomandata. Il Gestore delle segnalazioni, ricevuta la busta, provvede:

- Alla protocollazione riservata della segnalazione nel “Registro delle segnalazioni” che ha la seguente struttura:

Numero segnalazione	Data protocollazione segnalazione	Data rilascio avviso di ricevimento segnalazione (entro 7 giorni)	Data riscontro segnalazione (entro tre mesi dalla data di rilascio avviso di ricevimento)	Esito segnalazione	Rilievo inerzia dirigenza (si/no)	Segnalazione ANAC (si/no)	Tipo conservazione (analogica)	Termine massimo per la conservazione

Successivamente il Gestore provvede all’apertura della busta contenente la segnalazione, dando inizio alla fase di analisi della segnalazione, come descritto più innanzi.

Accanto al canale analogico cartaceo, sarà anche aperto un canale telefonico riservato. A tal fine è stato identificato un numero di telefono fisso o mobile, dotato di segreteria telefonica, assegnato specificamente al Gestore delle segnalazioni e da questi usato esclusivamente per le attività connesse con la gestione delle segnalazioni. Le segnalazioni potranno essere raccolte esclusivamente tramite comunicazione vocale diretta o registrazione su segreteria telefonica, accessibile solo al Gestore delle segnalazioni. Ricevuta la segnalazione, il Gestore provvederà alla trascrizione della registrazione, che potrà essere messa a disposizione del segnalante ed alla protocollazione sul registro delle segnalazioni. Per il prosieguo della procedura, le segnalazioni sono sottoposte alle stesse modalità di trattamento.

Lo stesso procedimento viene seguito nel caso che la segnalazione viene effettuata per altre vie e comunque fatta pervenire al Gestore delle segnalazioni.

La procedura risponde ai requisiti previsti dalla normativa in quanto:

- a) Garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione attraverso specifiche istruzioni impartite al Gestore delle segnalazioni;
- b) Consente di assegnare le segnalazioni ai responsabili o istruttori con la possibilità di anonimizzare le informazioni;
- c) Permette di gestire segnalazioni provenienti per via informatica (e-mail), per via vocale o provenienti da altra fonte (esempio: segnalazione inviata a persona diversa dal Gestore o attraverso altri canali).

5.2 Misure di sicurezza

Il Fondo applica le misure di sicurezza adeguate a garantire la massima sicurezza dei dati trattati.

6 Canali esterni di segnalazione

6.1 Piattaforma ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione)

Come previsto dal d.lgs. 24/2023, l'ANAC (alla quale spetta la sorveglianza ed il controllo del fenomeno "Whistleblowing") ha sviluppato e messo a disposizione una piattaforma informatica, che permette di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. L'Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

6.2 Quando si può fare la segnalazione ad ANAC

Il segnalante può rivolgersi all'ANAC quando

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.3 Divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una c.d. "divulgazione pubblica" se:

- ha effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Anche in questo caso il segnalante è tutelato ai sensi del d.lgs. 24/2023.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

7 Le fasi della gestione

7.1 Ricezione e protocollazione della segnalazione

Il d.lgs. 24/2023 prevede che il Gestore delle segnalazioni rilasci al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

Si evidenzia che tale riscontro non implica per il Gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Tale avviso dev'essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi del d.lgs. 24/2023 (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

Nel caso in cui il canale telefonico sia per qualunque motivo non funzionante o comunque non raggiungibile, il Fondo prevederà ad informare opportunamente e tempestivamente il personale interno ed i soggetti esterni mediante appositi canali di comunicazione (per esempio attraverso una comunicazione sul sito del Fondo).

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate dal Gestore delle segnalazioni.

7.2 Valutazione preliminare sull'ammissibilità della segnalazione

Ricevuta la segnalazione, il Gestore per prima cosa valuta se la stessa soddisfa i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa ed in particolare:

- che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e
- che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la segnalazione potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate, dandone comunicazione al segnalante.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Gestore delle segnalazioni può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Nel caso in cui la segnalazione risulti ammissibile, il Gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

7.3 Fase istruttoria

Il Gestore delle segnalazioni assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Qualora la segnalazione riguardasse il Gestore delle segnalazioni, lo stesso deve immediatamente interrompere ogni attività in proposito e rimettere il caso alla Direzione aziendale, tutelando comunque l'identità del segnalante, perché venga evitata ogni situazione di conflitto di interesse. La Direzione aziendale potrà decidere le modalità di trattamento della segnalazione, coinvolgendo, se del caso ANAC.

L'obiettivo della fase di accertamento è verificare, analizzare e valutare la fondatezza o meno dei fatti segnalati, non solo per trasmettere la segnalazione agli uffici e organi competenti, ma anche per formulare raccomandazioni sulle azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati.

Le attività di istruttoria e di accertamento spettano esclusivamente alle persone incaricate a gestire le segnalazioni. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, è necessario che, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, sia tutelata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Pertanto, nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali (incluso la direzione aziendale) è necessario oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Qualora la segnalazione, invece, abbia a oggetto violazione del Modello Organizzativo 231 o tematiche attinenti ai dati contabili, è opportuno operare in sinergia con gli organi competenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore delle segnalazioni può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti. Infatti, al Gestore delle segnalazioni non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

7.4 Riscontro all'interessato e trasmissione dell'esito della segnalazione ai soggetti competenti

Il riscontro al segnalante deve essere fornito dal Gestore entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Si specifica che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Gestore delle segnalazioni può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso sarà comunicato alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

8 Trattamento dei dati personali

8.1 D.lgs. 23/2024 e GDPR

La disciplina del Whistleblowing prevede esplicitamente il richiamo delle norme relative al trattamento dei dati personali (assicurare la riservatezza del segnalante e di altri soggetti).

In proposito il Garante Privacy si è così espresso:

«l'acquisizione e gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali, anche appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti a interessati (persone fisiche identificate o identificabili) e, in particolare, i segnalanti o le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento».

L'informativa resa agli interessati espone chiaramente le finalità, modalità del trattamento e ogni altra informazione prevista dagli art. 13 e 14 del GDPR.

8.2 Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Le linee guida dell'EDPB considerano il trattamento delle segnalazioni come un trattamento che comporta un innalzamento dei rischi già connaturati al contesto lavorativo e professionale, a causa di:

- Squilibrio del rapporto contrattuale
- Interessati vulnerabili
- Speciale regime riservato all'identità del segnalante (art. 88 GDPR)
- Tecnologie innovative

- Natura dei dati trattati

Il Fondo ha eseguito preliminarmente alla progettazione del Canale interno l'assessment previsto.

8.3 Anonimato

Il segnalante può decidere di rimanere anonimo, con le limitazioni illustrate precedentemente, ma le misure relative alla sicurezza e riservatezza si applicano comunque alla segnalazione.

8.4 Registro dei trattamenti

Il trattamento relativo alla gestione delle segnalazioni è segnalato nel Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR.

8.5 Protezione della riservatezza e misure di sicurezza

La riservatezza è assicurata dal Gestore delle segnalazioni, che ha ricevuto apposite istruzioni.

8.6 Autorizzazione al trattamento dei dati

Il Gestore delle segnalazioni e tutti gli altri eventuali responsabili della gestione delle segnalazioni sono autorizzati per iscritto dal Titolare.

8.7 Trattamento delle segnalazioni per via telefonica o messaggistica vocale

E' compito del Gestore trascrivere la segnalazione ricevute per via telefonica, messaggistica vocale o confronto verbale su richiesta del segnalante. La trascrizione viene messa a disposizione del segnalante.

8.8 Trasparenza rafforzata

Il Fondo fornisce adeguata diffusione delle informazioni relative al trattamento delle segnalazioni.

8.9 Diritti dell'interessato

Sono chiaramente descritti nell'informativa sul trattamento dei dati correlata al presente documento.

8.10 Esonero di responsabilità del segnalante

Al fine di evitare che le segnalazioni possano trovare un freno proprio nel timore del potenziale segnalante, gli stessi sono autorizzati a divulgare (ad es. fornendole ai media, o pubblicandole sui canali social) informazioni anche personali riferite ai segnalati o a terzi oggetto della segnalazione quando:

- hanno previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ma non hanno ricevuto riscontro nei termini;
- hanno fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- hanno fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Inoltre, qualora fondino le loro segnalazioni su trattamenti di dati personali ai quali non erano autorizzati (ad esempio apertura di una mail indirizzata a un terzo con cui non hanno rapporti, ma loro recapitata per un errore di digitazione di un collega), i segnalanti sono esonerati da responsabilità purché non abbiano

commesso un vero e proprio reato di trattamento illecito di dati personali. Ai sensi dell'art. 167 del codice privacy, ciò può avvenire solo in presenza:

- a) del dolo specifico della persona segnalante (fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, perseguito violando specifiche norme, quali quelle sul trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari),
- b) del nocumento all'interessato.

9 Tutela del segnalante

Con apposita modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo ex d.lgs. 231/20021, è previsto il divieto di qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

10 Tutela del segnalato

Con apposita modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo ex d.lgs. 231/20021, è previsto che:

- il segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto;
- il segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il Fondo è, pertanto, tenuta ad aver cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, della tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai pregiudizi, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi;

- i dati relativi ai soggetti segnalati sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali

Tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il titolare del trattamento, in ogni caso, adotta cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto segnalato (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

11 Comunicazione della procedura agli interessati

La presente politica viene affissa nella bacheca del Fondo, pubblicata sul sito aziendale ed una copia della stessa viene messa a disposizione:

- ai lavoratori subordinati,
- ai lavoratori autonomi e i collaboratori,
- ai liberi professionisti e i consulenti,
- ai fornitori,

- ai volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Fondo,
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano state esercitate in via di mero fatto.

Il Fondo intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della procedura tramite iniziative di formazione a tutto il personale.